

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 19-7049

**D.G.R. n. 24-6371 del 17/9/2013 "L.r. n.17/99 - Criteri di indirizzo per la redazione delle rese medie dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs.102/04 ai fini di una maggiore uniformita' di calcolo a livello regionale e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole".
Revoca parziale.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Viste le Determinazioni Dirigenziali nn. 186 del 18/3/2013, 500 del 12/6/2013 e 585 dell'11/7/2013 con le quali la Direzione Agricoltura ha recepito e approvato le rese medie provinciali, redatte dai Servizi e Settori dell'Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali ai sensi della l.r. n.17/99 e in ossequio al dettato del D.lgs 102/04 e s.m.i.;

considerato che il D.lgs n°102/04 prevede la redazione delle rese medie ad ettaro dei prodotti agricoli per confrontare le produzioni agricole danneggiate o assicurate contro eventi calamitosi avversi, con le medie di produzione del cosiddetto triennio di produzione "normale", costituito dalla produzione di tre anni anche non consecutivi in cui non si siano verificate né sovrapproduzioni, né perdita di prodotto a causa di avversità atmosferiche di natura eccezionale;

tenuto conto che le rese medie sono utilizzate anche nella verifica della sussistenza di un evento calamitoso avverso, ovvero che abbia causato danni superiori al 30% del valore della produzione lorda aziendale rispetto alle annate in cui non si sono verificati eventi calamitosi;

vista la propria deliberazione G.R. n° 24-6371 del 17/9/2013 "L.r. n°17/99 - Criteri di indirizzo per la redazione delle rese medie dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs.102/04 ai fini di una maggiore uniformità di calcolo a livello regionale e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole";

vista la D.D. n°811 del 20/9/2013 con la quale la Direzione Agricoltura stabilisce i valori tabellari delle rese medie di alcuni prodotti per alcune fasce altimetriche, in adeguamento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;

constatato che elementi di criticità sono comunque ugualmente emersi nelle verifiche sulle polizze agevolate eseguite da parte dell'organismo pagatore, come si evince dalla documentazione trasmessa dal medesimo Organismo pagatore (A.R.P.E.A.) e conservata agli atti del competente Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura;

considerato, in base ai dati forniti, che ARPEA ha elaborato dati recenti (2013) mentre i calcoli eseguiti per ricavare le tabelle di cui alla D.G.R. n°24-6371 del 17/9/13 erano calcolati sulla base di un triennio antecedente di produzione "normale" così come più sopra definito e l'innalzamento delle rese medie dei prodotti agricoli non ha portato all'auspicato snellimento burocratico;

rilevato che quando si va a considerare un territorio colpito da un evento avverso di eccezionale gravità, ai fini della richiesta di riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che è il punto di partenza per l'accesso alle provvidenze di legge da parte degli imprenditori agricoli danneggiati, le tabelle approvate a seguito delle indicazioni fornite dalla predetta deliberazione hanno reso più difficile il raggiungimento la soglia del 30% di danno come stabilita nel D.lgs n°102/04 rendendo complicati i conteggi;

preso atto inoltre della difformità delle tabelle provinciali così come approvate rispetto alla rigida suddivisione dei prodotti agricoli codificata da AGEA nei programmi applicati anche dall'Organismo pagatore regionale, che non consentono di trovare rispondenza fra molte delle colture indicate nelle due serie di tabelle e non permettono di utilizzare correttamente i codici ministeriali di AGEA prodotto per prodotto;

rilevata l'urgenza di mantenere l'efficacia delle Determinazioni Dirigenziali nn. 186 del 18/3/2013, 500 del 12/6/2013 e 585 dell'11/7/2013 con le quali la Direzione Agricoltura a suo tempo ha recepito e approvato le rese medie provinciali dei principali prodotti agricoli per zone altimetriche, così come redatte dai Servizi e Settori dell'Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali, ai fini delle verifiche per la sussistenza dei requisiti nella procedura di delimitazione di zone danneggiate da eventi atmosferici ai sensi del D.lgs n°102/04 e s.m.i. e per quanto attiene il calcolo dei danni;

ritenuto di individuare una tabella regionale univoca e in linea coi codici di AGEA per un facile trattamento dei dati, ai fini di indicare le rese assicurabili con polizze agevolate ai sensi dell'O.C.M. Vino e dell'art.68 del Reg.(CE) 73/2009, così come espressamente richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con mail del 21/01/2014, nella quale si rappresenta come le medie attualmente adottate dalla Regione Piemonte non siano conformi ai codici delle polizze assicurative;

constatata la necessità di revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n° 241/90, la propria D.G.R. n° 24-6371 del 17/9/2013 "L.r. n°17/99 - Criteri di indirizzo per la redazione delle rese medie dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs.102/04 ai fini di una maggiore uniformità di calcolo a livello regionale e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole". al fine di consentire alla competente Direzione Agricoltura l'adozione di nuove tabelle delle rese dei prodotti agricoli da indicare nelle polizze agevolate delle assicurazioni in agricoltura;

rilevato altresì che il Piano Assicurativo Nazionale 2014 per l'agricoltura, approvato il 6/12/2013 con protocollo 0024335, all'articolo 6 introduce per la prima volta per il corrente anno la data del 31 marzo entro la quale devono essere sottoscritte le polizze relative alle colture a ciclo autunno primaverile e le colture permanenti (come i fruttiferi e la vite) di notevole importanza economica per la Regione Piemonte, a pena di inammissibilità al contributo dello Stato sul premio assicurativo;

constatato che le polizze e gli utenti interessati alla stipula entro il termine di cui al precedente capoverso sono migliaia e che occorre mettere a disposizione un congruo lasso di tempo per poter effettuare tutte le operazioni, inclusa quella di validazione del fascicolo aziendale che farà fede per i successivi controlli relativi alle polizze assicurative sottoscritte;

preso atto, per quanto sopra esposto che sussistono i requisiti di urgenza e indifferibilità per l'adozione della presente deliberazione, in quanto il presente atto consente a tutti gli effetti di poter adottare le rese ai fini assicurativi in tempo utile a garantire la regolarità della campagna assicurativa per il 2014 nei termini fissati dall'articolo 6 del citato Piano Assicurativo Nazionale per l'Agricoltura 2014 nonché di consentire i regolari pagamenti da parte di ARPEA delle spettanze riferite al 2013 ai beneficiari che hanno stipulato polizze assicurative agevolate;

per le premesse fin qui esposte,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di revocare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa, la propria D.G.R. n° 24-6371 del 17/9/2013 “L.r. n°17/99 - Criteri di indirizzo per la redazione delle rese medie dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs.102/04 ai fini di una maggiore uniformità di calcolo a livello regionale e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole” al fine di conformarsi alle disposizioni del Piano Assicurativo Nazionale 2014.
- di confermare che per l’anno 2013 e seguenti, nei casi di colture non comprese negli elenchi provinciali di cui al precedente capoverso, si possa ricorrere al dato regionale desunto dalla media dei dati delle altre province, ovvero, per le colture comunque innovative, si possa fare riferimento alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o dimostrazione delle quantità effettivamente ottenute;
- di demandare al dirigente del Settore competente di provvedere all’approvazione della tabella delle rese dei prodotti agricoli ai soli fini dell’assicurazione agevolata ai sensi dell’O.C.M. Vino e dell’art.68 del Reg.(CE) 73/2009, avente valenza univoca su tutto il territorio regionale, e redatta conformemente ai codici di prodotto utilizzati da AGEA nel trattamento delle polizze assicurative agevolate dei prodotti agricoli ai fini della concessione dei contributi per esse previsti dal più volte citato D.lgs n° 102/04 al fine di consentire la stipula delle polizze assicurative assistite dal contributo dello Stato nel rispetto dei termini fissati dall’articolo 6 del Piano Assicurativo Nazionale per l’Agricoltura del 2014;
- la tabella di cui al precedente capoverso sarà utilizzata dall’Organismo Pagatore regionale (A.R.P.E.A.) per i conteggi relativi ai contributi sul pagamento dei premi delle polizze assicurative agevolate previste dal D.lgs n°102/04 per l’anno 2013 e seguenti, salvo futuri aggiornamenti, che la Direzione Agricoltura riterrà di adottare per l’inclusione di nuove colture o variazioni rilevate nelle rese o per adeguamenti richiesti dai futuri Piani Assicurativi Nazionali.

Il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n° 22/2010.

(omissis)